

www.expartecreditoris.it

**CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE I CIVILE**

Riunita nelle persone dei **Sigg. ri:**

Patania dr. Elvira - Presidente rel.
Scanu dr. Marilena - Consigliere
Zappalà dr. Antonino - Consigliere

Nel procedimento n. omissis/2014 R. G. V.G. vertente

Tra

CENTRO COMMERCIALE s.r.l. in Liquidazione

-Reclamante-

e

CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE

-Resistente-

Sul reclamo proposto avverso il provvedimento del Tribunale di Messina, Sezione II Civile Ufficio Fallimenti del 16.7.2014.

Ha emesso la seguente

Ordinanza

Letti gli atti;

sentiti i procuratori delle parti;

rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale ha rigettato la richiesta di scioglimento dal contratto di consorzio avanzata dalla società odierna reclamante sul presupposto della insussistenza dei presupposti per lo scioglimento dal rapporto consortile e, in particolare, della indissolubilità della relazione che lega il consorzio alla struttura condominiale;

ritenuto che il contratto di consorzio costituisce un rapporto atipico avente aspetti sia associativi che di realtà, derivanti questi ultimi dalla assunzione di obblighi "*propter rem*" o dalla costituzione di reciproche servitù perché costituiti da una pluralità di soggetti che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un'organizzazione sovraordinata tanto che la giurisprudenza utilizza spesso lo strumento dell'associazione non riconosciuta per ravvisarne la struttura e la disciplina applicabile (Cass. civ., sez.1, 14.10.1992 n.11218; 9.2.2007 n.2877 e 1.6.2010 n.13417);

che, nel caso di specie, il Consorzio svolge, a norma di regolamento, una serie di funzioni aventi natura tipicamente "condominiale" che rispondono a precise esigenze degli immobili del centro e sopporta e gestisce spese che sono espressamente elencate nel regolamento condominiale ed al cui

Ordinanza, Corte d'Appello, sez. prima, Pres. – Rel. Elvira Patania, 16 gennaio 2015

contributo non può sottrarsi ex art.12 reg. neppure ove non ne tragga beneficio diretto o non ne sia interessato;

che, a norma di statuto e di regolamento, i compiti e le funzioni del Consorzio sono di ampia natura e qualità ed attengono insieme ad una funzione di promozione e supporto dell'attività dei consorziati e di amministrazione del Centro Commerciale da attuarsi mediante un'attività tipicamente condominiale tesa a permettere un adeguato uso dei beni comuni;

che, pertanto, esiste una stretta connessione tra dette attività e i beni comuni sì che appare impossibile lo scioglimento dal contratto oltre che antieconomica nell'ambito della valutazione della coerenza della proposta di concordato che il Tribunale Fallimentare ha compiuto emettendo il provvedimento impugnato; che le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e condanna la reclamante alla rifusione delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi €1.800,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2015

***Il Presidente rel.
Dott.ssa Elvira Patania***

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*